

COMUNE DI TERNI

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 164 del 14 aprile 2022

**PARERE: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI DI CUI ALLA L.160/2019**

Oggi, 14 aprile 2022, alle ore 8,30 presso la sede della Direzione Attività Finanziarie del Comune in Terni in Piazza Ridolfi, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominati con delibera n. 341 del 18.11.2019 di Consiglio Comunale per il triennio 2019/2022 nelle persone di:

- Carlo Ulisse Rossi presidente
- Fiorella Pezzetti, membro effettivo
- Roberto Frasca, membro effettivo

Per discutere il seguente ordine del giorno:

OGGETTO: : PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI DI CUI ALLA L. 160/2019

- visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
- visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Presa in esame la proposta di deliberazione che verrà sottoposta all'approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: : PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI DI CUI ALLA L. 160/2019

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

VISTI:

- l'art. 1, commi da 792 a 804, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disciplinato la riforma della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali, come stabilito nel comma 784, salvo quanto disposto nel comma 785, secondo cui *“in caso di affidamento da parte degli enti dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792”;*
- l'art. 1, commi 796,797 e 798, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferma la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 con riferimento a specifiche facoltà che i comuni possono esercitare nella disciplina regolamentare della riscossione coattiva delle entrate proprie: condizioni e modalità di rateizzazione, misura degli interessi moratori;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

CONSIDERATO:

- il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (GU n. 309 del 30-12-2021) che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;
- l'art. 3, comma 5-sexdecies del D.L. n. 228/2021, che ha ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il predetto termine;
- che è necessario assicurare in modo agevole e tempestivo l'accesso alla dilazione, salvaguardando al contempo la pretesa creditoria dell'Ente, viene proposto di novellare le disposizioni regolamentari, in analogia a quanto già previsto dai piani di rateazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER);

PRESO ATTO CHE:

con l'atto in esame si propone, al fine di agevolare l'accesso alla rateazione:

- di modificare il comma 1 dell'art. 8 del regolamento comunale, provvedendo a rimodulare gli scaglioni degli importi da rateizzare, anche con riferimento al numero massimo delle rate;

- di modificare il secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 8 del regolamento comunale, limitando gli adempimenti a carico dei contribuenti alla sola presentazione di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di agevolare l'accesso alla rateazione;
- di introdurre l'articolo 8 bis per le rateizzazioni di importi superiori a 60.000,00 euro;

PRESA VISIONE:

- della proposta di deliberazione sopra indicata, con la quale si procede all'approvazione del regolamento comunale di disciplina per la riscossione coattiva delle entrate comunali di cui alla L.160/2019;
- del parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;

VISTO:

il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e in particolare gli articoli 3, comma 4 (autonomia dei Comuni), 7 (regolamenti) e 239 (competenze dell'organo di revisione);

Il Collegio esprime per quanto di propria competenza:

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

L'originale del presente verbale verrà conservato presso la Direzione Attività finanziarie, Servizio Ragioneria del Comune di Terni.

Il Collegio dei Revisori

Carlo Ulisse Rossi

Fiorella Pezzetti

Frasca Roberto